

ACCORDO PER L'ESTENSIONE DEI SERVIZI DI TELEVISIONE DIGITALE  
TERRESTRE NELLE AREE MONTANE

tra

la Provincia di Rieti, con sede in Rieti, Via Salaria, n. 4, Codice Fiscale 00114510571, in persona del Presidente della Provincia, dott. Fabio Melilli, (di seguito per brevità "*la Provincia*")

e

RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con sede legale in Roma, Viale Mazzini, n. 14, CF, P. IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese 06382641006, in persona del Direttore Generale, Prof. Mauro Masi (di seguito per brevità: "*RAI*"),

di seguito entrambe congiuntamente indicate come "*Parti*" e singolarmente "*Parte*".

Premesso che:

- a. la televisione digitale, per la maggior offerta di programmi di informazione, cultura ed intrattenimento nonché per la possibilità di servizi interattivi ai cittadini, costituisce un elemento di innovazione tecnologica e di sviluppo sociale che deve essere tendenzialmente garantito ad ogni cittadino e ad ogni parte del territorio nazionale;
- b. la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è impegnata ad operare affinché l'introduzione della televisione digitale rappresenti una opportunità di modernizzazione e crescita per le diverse realtà territoriali del paese;
- c. secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni -, gran parte della regione Lazio sarà interessata dal 16 al 30 novembre 2009 dalla cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica e dal contestuale avvio delle trasmissioni in esclusiva tecnica digitale;
- d. nel territorio della Provincia esistono impianti di radiodiffusione di proprietà di Comuni e Comunità montane, autorizzati dal Ministero competente, che



ripetono in tecnica analogica programmi RAI ai sensi del Dlgs 177/05, elencati nell'Allegato 1;

- e. la Provincia intende promuovere una quanto più larga diffusione dei servizi di televisione digitale, in primo luogo della programmazione del servizio pubblico, anche assicurando d'intesa con Comuni e Comunità montane la continuità di servizio degli impianti di cui al punto precedente attraverso la loro digitalizzazione contestualmente al passaggio alla tecnica digitale delle reti diffusive della RAI e delle emittenti private;
- f. le Parti intendono stipulare il presente Accordo per la promozione dell'accesso ai servizi della televisione digitale terrestre ("*l'Accordo*");

#### Articolo 1.

Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrale dell'Accordo e sono vincolanti per le Parti alla loro osservanza e rispetto.

#### Articolo 2.

RAI studierà le modalità più opportune di supporto alla digitalizzazione da parte dei Comuni e Comunità gestori degli impianti indicati nell'Allegato 1., proponendo agli enti gestori dei detti impianti che lo richiedano (i "*Comodatarî*") la fornitura in comodato d'uso gratuito degli apparati radioelettrici per la ripetizione del segnale digitale del Multiplex 1 della RAI, ("*i Beni*") con le modalità indicate nel contratto (Allegato n. 2) che dovrà essere sottoscritto tra i Comodatarî e RaiWay SpA (il "*Comodante*") all'atto del ritiro dei Beni quale condizione essenziale per il ritiro stesso e di cui si riportano di seguito le condizioni essenziali:

- 2.1. I Comodatarî possono disporre dei Beni con l'esclusiva finalità di attivazione e diffusione del Multiplex 1 della RAI in tecnica digitale, esclusivamente dai siti in Allegato 1, nel rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni previste dalla legge e dai regolamenti. I Comodatarî si impegnano, pertanto, a non utilizzare i Beni per scopi differenti e da siti diversi da quelli sopra indicati.
- 2.2. I Comodatarî espressamente manlevano e si impegnano a mantenere indenne RAI e RaiWay da ogni e qualsivoglia pretesa, richiesta, azione da parte di terzi aventi causa relativamente al posizionamento, al ricovero e all'alloggiamento ed alle compatibilità radioelettrica dei Beni riguardo ai siti in allegato 1.
- 2.3. Il Comodante metterà a disposizione i Beni dalla data della sottoscrizione del contratto di comodato presso la sede che il Comodante indicherà nel

Handwritten initials 'B' and a signature.

contratto di comodato. Il Comodatario provvederà a propria cura e spese a trasportare i Beni presso i siti di installazione nonché a procedere alla relativa installazione ed attivazione.

- 2.4. Le spese e i costi relativi all'uso dei Beni, comprese le spese straordinarie e quelle di ordinaria manutenzione, compresi costi per le parti di ricambio o scorte, nonché le spese per l'allacciamento e l'alimentazione di energia elettrica e i costi relativi all'eventuale furto o danneggiamento dei Beni, sono totalmente a carico dei Comodatari.
- 2.5. I Comodatari si impegnano ad osservare, nel disporre dei Beni, tutte le leggi applicabili alla fattispecie oggetto dell'Accordo e del contratto di comodato.
- 2.6. Il Comodante si dichiara sin d'ora non responsabile dell'eventuale mancanza di autorizzazioni e/o licenze e/o titoli immobiliari relativi all'utilizzo, da parte del Comodatario, dei Beni.
- 2.7. E' fatto espresso divieto ai Comodatari di cedere a terzi, anche parzialmente, i Beni.

#### Articolo 3.

RAI svolgerà una adeguata campagna informativa alla cittadinanza, attraverso la propria programmazione regionale, relativamente alle problematiche del passaggio alla televisione digitale, con particolare attenzione per quelle sorgenti nelle aree montane, sia nella fase precedente che in quella successiva allo spegnimento della diffusione in tecnica analogica.

#### Articolo 4.

Le Parti si impegnano a non cedere a terzi l'Accordo o i singoli diritti ed obblighi da essa derivanti.

#### Articolo 5.

In nessun caso l'Accordo potrà essere considerato tale da costituire un rapporto di società o di associazione di qualsivoglia natura tra le Parti.

#### Articolo 6.

Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata r.r. Le comunicazioni si intenderanno

Handwritten initials and a signature in the bottom right corner of the page.

validamente eseguite alla data di ricezione della comunicazione, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se alla Provincia di Rieti:  
Via Salaria, 4  
02030 Rieti  
all'attenzione del Presidente dott. Fabio Melilli  
fax 0746.204683, tel. 0746.285714  
e-mail: presidenza@provincia.rieti.it

se a RAI:  
Viale Mazzini, 14  
00195 Roma  
all'attenzione del Dott. Luca Balestrieri  
fax 06.36226800, tel. 06.36865081  
e-mail: balestrieri@rai.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo, restando inteso che presso gli indirizzi su indicati ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio a ogni fine dell'Accordo.


#### Articolo 7.

Eventuali variazioni o modifiche all'Accordo avranno effetto soltanto se pattuite per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

#### Articolo 8.

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione dell'Accordo.

In caso di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.




Articolo 9.

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Accordo ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..

Per la Provincia:

(Il Presidente)

  
Per RAI:

\_\_\_\_\_

*ai*

*is*